



Villanova del **Quieto**
e la *Visitatio* apostolica
del cardinale
Agostino Valier (1580).
Strategie
per la conquista
dell'autonomia

Palmiro Bonini

Trieste

CDU 282+253+348(497.5 VillanovadelQuieto)"1580"

Sintesi, Luglio 2020

RIASSUNTO

Scopo di questo lavoro è di illustrare, sulla scorta dei protocolli della *Visitatio* di Agostino Valier, le strategie messe in atto dai “vicini” di Villanova del Quieto per perseguire, in un secolo di lotte contro la natura, gli uomini e le istituzioni, l’autonomia della Villa e, d’altra parte, la pedagogia pastorale longanime e ferma della chiesa nel contemperare le istanze dei fedeli “Habitanti Novi” della villa con l’ortodossia della fede.

PAROLE CHIAVE

Villanova del Quieto, visitazione apostolica, Agostino Valier, *Jus patronatus*, XVI secolo

ABSTRACT

The purpose of this paper is to illustrate, based on the protocols of *Visitatio* by Agostino Valier, the strategies pursued by the “neighbours” of Nova Vas in order to prosecute, in a century-long battle against nature, people and institutions, the autonomy of Nova Vas and, on the other hand, the tolerant and firm pastoral pedagogy of the church in reconciling the petitions of the faithful “Habitanti Novi” of the village with the orthodoxy of faith.

KEYWORDS

Nova Vas, apostolic visitation, Agostino Valier, *Jus patronatus*, sixteenth century

INTRODUZIONE

L’attenzione al fenomeno migratorio in Istria, spontaneo o regolato, è quasi centrata su quella che Venezia tentò e attuò a Pola e territorio e, in generale, nell’Istria sud-occidentale. La presenza di Morlacchi, genericamente intesi, nei territori della riva destra del Quieto sembra costituire un “non problema”, forse perché anche il governo veneto, dopo la creazione, nel 1349, del *Capitaneus sclavorum* a Capodistria¹, parve disinteressarsi del territorio a sud della Dragogna.

¹ M. BERTOŠA, *L’equilibrio nel processo di “acculturazione” in Istria: tra interazioni e opposizioni*, in “Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (ACRSR)”, vol. XIII, Trieste-Rovigno, 1982-83, p. 281; “Durante la dominazione della Rep. di Venezia Promontore fu indubbiamente uno dei centri rurali più vitali del territorio di Pola e costituì uno dei maggiori risultati conseguiti dalla colonizzazione veneta nell’Istria meridionale”. Cfr. N. ANTOLINI, *Slavi e Latini in Istria tra Cinquecento e Novecento*, citato da S. CIRKOVIĆ, *Gli Slavi occidentali e Meridionali e l’area balcanica*, in *Storia d’Europa, il Medioevo*, Torino, Einaudi, 1994, p. 535.

La focalizzazione dell'attenzione sul successo della "rehabitazione" degli "Habitanti Novi" a Villanova di Parenzo, quasi decantata come antesignana dell'autonomia degli stessi, ha fatto passare non in secondo piano ma addirittura sotto silenzio che la prima "rehabitazione" era stata tentata, perseguita e attuata almeno mezzo secolo prima da un'omonima Villanova, che per essere sorta a ridosso del Quieto ne assunse la denominazione per distinguersi dalle altre sorte in quel lasso di tempo.

Un cammino analogo a quello di Villanova di Parenzo, l'omonima Villanova di Verteneglio o del Quieto l'aveva già iniziato nell'ultimo quarto del XV secolo con la prima migrazione attorno al castello di S. Giorgio, che era conosciuto anche come "S. Giorgio in Laymis" o "Santi Quaranta"². A causa della malaria che infestava quella zona, nella prima decade del secolo successivo gli abitanti di S. Giorgio decisero di spostarsi verso nord-est fondando un nuovo abitato attorno alla chiesa e cimitero di S. Michele, dal quale prese nome la nuova villa. Tuttavia, verso il 1540, l'insalubrità del luogo, che risentiva dei miasmi provenienti dalle zone paludose attorno alla foce del Quieto, costrinse gli abitanti a spostarsi per la terza volta e fondare un nuovo abitato in un luogo ritenuto più salubre, Villanova o Villa San Giorgio, che si distinse da altri insediamenti omonimi per l'aggiunta del nome del vicino fiume e, da allora, conosciuta come Villanova del Quieto. Il sito ove sorse faceva parte dell'antico feudo di S. Giorgio conteso tra i buiesi e Cittanova. Nell'atto di dedizione di Buie a Venezia (17 agosto 1412), presente il capitano di Raspo, Giacomo de Ripa, si faceva menzione di Villanova di Verteneglio, detta "San Giorgio"³; prima che fosse abbandonato a causa della malaria S. Giorgio era soggetto al podestà veneto di Grisignana e, sotto quel comune, vi rimase fino al 1877, anno in cui il paese ed il suo territorio ritornarono a far parte di Verteneglio.

² Si veda a proposito l'interessante saggio di G. BENČIĆ, *Osservazioni sul castello di San Giorgio al Quieto e sul porto dei Santi Quaranta*, in "ACRSR", vol. XL (2), Rovigno, 2010, pp. 549-573.

³ L. PARENTIN, *Documenti di Cittanova*, in "Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria (AMSI)", vol. XVI, s. III, Trieste, 1968, pp. 116-117.



Fig. 1 - L'Istria nella carta di Giovanni Magini "Dominio veneto nell'Italia", 1620 (Collezione CRS)

IL VISITATORE APOSTOLICO AGOSTINO VALIER E LO STATO DELLA DIOCESI: LA RELAZIONE AVOGARO

Il cardinale Agostino Valier, all'epoca vescovo di Verona, dopo aver compiuto, nel 1579, la visita apostolica nelle diocesi della Dalmazia, mentre stava per rientrare in sede fu raggiunto a Veglia dalle lettere di papa Gregorio XIII con le quali gli fu affidato l'incarico di visitare anche le diocesi dell'Istria. Accettando l'ufficio e la dignità di visitatore apostolico delle suddette diocesi, il Valier era consapevole dei gravi oneri e delle difficoltà che lo attendevano, come pure delle grandi speranze che il papa aveva riposto in lui. La visita iniziò il 25 gennaio 1580 con l'arrivo a Cittanova⁴ e si concluse il 20 febbraio dello stesso anno, subdelegando al vescovo coadiutore, monsignor Alessandro Avogaro⁵, la conduzione dei processi aperti per concubinario contro i due cappellani di Verteneglio, i tre presbiteri di Portole, i due di Grisignana e contro il parroco di Tribano, dopo che al parroco di Verteneglio, sospeso *a divinis*, era stato imposto di recarsi alla Penitenzieria Apostolica di Roma a chiedere l'assoluzione per essere entrato in *sacris* in età non canonica e aver continuato a celebrare come "intruso".

Il 26 gennaio 1580 il coadiutore del vescovo di Cittanova, Alessandro Avogaro, fu interrogato dal rev.mo visitatore apostolico sullo stato della diocesi, al quale presentò una memoria scritta su quanto richiesto accompagnata da una lettera del vescovo Vielmi in cui si coglieva con esattezza l'origine dei mali della chiesa emoniense e le possibili soluzioni. L'assenza dell'autorità ecclesiastica in loco, scrisse l'Avogaro, aveva permesso alle comunità dei castelli e delle ville l'usurpazione dello *ius praesentandi* (un antico diritto di eleggere il parroco e i cappellani "vantato" dalle comunità e dalle pievi), senza fondamento canonico, proponendo per l'approvazione da parte del vescovo o del vicario

preti ad nutum amovibili, coi quali fanno patti simoniaci ogni anno, perché ogni anno li mutano o riformano li medesimi per cavarne tanto maggior costrutto. Et quelli preti per esser confermati ogni anno consentono alle usurpa-

⁴ Id., *La visita apostolica di Agostino Valier a Cittanova d'Istria (1580)*, in "AMSI", n. s., vol. XLII, Trieste, 1994, pp.175-181. "Scriptura R.mi Coadiutoris cum responsionibus R.mi D. Vistoris".

⁵ Alessandro Avogaro, vescovo titolare di Paros, coadiutore del vescovo Vielmi dal 1577 al 1581. Trevigiano, dottore in legge, a Cittanova si ammalò di malaria e morì a Venezia il 15 agosto 1581, a 37 anni (F. BABUDRI, *Ruolo cronologico dei Vescovi di Citta nova d'Istria*, in "Archeografo Triestino (AT)", vol. VI, s. III, Trieste, 1911, p. 116).

zioni che fanno delle decime et altre entrate de' loro benefici et a tutto quello che vedono piacere alli laici, né temono di altri che di loro. Onde il Vescovo non può saper quello che si faccia, né come si viva nelle loro parrocchie⁶.

Questo stato di cose, oltre che privare i canonici della Cattedrale dei proventi derivati dai benefici che per antica consuetudine le spettavano (in particolare dalla parrocchia di Verteneglio), impediva al vescovo perfino di entrare nella vita delle parrocchie “se bene vi sente di cose scandalose e brutte, ma non se ne può aver certezza”⁷, come nel caso della “maga Bogovizza” della villa di Verteneglio e dei disordini morali del clero, in particolare il concubinaggio e la simonia⁸. E se il vescovo chiedeva ragione dei giuspatronati che le comunità delle ville pretendevano vantare, al fine di arrivare a una sanatoria secondo le dispense previste dal Concilio di Trento, queste ricorrevano a Venezia (quando non erano in grado di presentare documenti probatori) ottenendo facilmente *monitorii* (decreti immediatamente esecutivi) dall'Avogaria Dogale, che imponeva al vicario di Cittanova di confermare i pievani e i cappellani presentati dalle comunità⁹.

L'intendimento dei contadini delle ville e degli abitanti dei castelli, come nel caso di Piemonte, era quello di amministrare direttamente la riscossione delle decime e contrattare il mantenimento dei sacerdoti tramite le “Scole” laiche, senza che le stesse fossero soggette a supervisione episcopale o intrusioni delle autorità locali. In definitiva, i vicini delle comunità di abitanti nuovi non riconoscevano più, *de facto*, l'obbligo storico della corresponsione delle decime, mirando ad instaurare nuovi rapporti con la curia su base contrattuale in termini paritari, escludendone qualsiasi forma di ingerenza nei “conti” delle confraternite laicali.

Il 31 gennaio 1580, il visitatore stesso fu duramente contestato dai rap-

⁶ L. PARENTIN, *La visita apostolica* cit., p. 176.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ivi*, p. 177. “In questa medema villa vi è una striga, che quelli villani chiamano “la Bogovizza”, che in lingua schiava significa moglie di Dio, alla quale quei villani et altri di questa diocese concorreno con gran divotione, perché dicono che guarisce gli ammalati et fa altri segni solamente col vedere qualche vestimento o altra cosa del ammalato, et con una palla di vetro che tiene in mano”.

⁹ Il 23 febr. 1545 i vicini di Verteneglio ricorrono a Venezia-XL^{ia} civili veteri- contro i Canonici di Cittanova e ottengono un monitorio favorevole dal Doge Francesco Donato; altra “Parte” favorevole “die ultimo febr. 1547”, sempre con lo stesso Doge. Il 4 marzo 1579, il Doge Nicolò da Ponte impone al Vic. Schillini di togliere la scomunica comminata allo zuppano di Verteneglio per avere trattenuto “indebitamente” le X^e considerate di pertinenza dei canonici

presentanti della comunità di Pinguento¹⁰ quando richiese le prove del loro vantato diritto alla presentazione dei loro sacerdoti e, qualora lo avessero provato, che l'elezione non fosse *ad tempus* ma, soprattutto per il parroco, a vita. La stessa cosa occorse a Verteneglio: quando, su incarico del Valier, il convisitatore Taffello stabilì che la comunità avrebbe dovuto versare due quinti delle decime ai canonici di Cittanova, che curavano storicamente il servizio religioso, i villici insorsero in modo tanto violento che la decisione fu revocata e le decime assegnate in toto alla parrocchia di Verteneglio, che le divise tra il parroco ed i cappellani¹¹. Per l'occasione il Valier fu convocato a Venezia dal Ser.mo Principe e "convinto" a modificare la delibera dapprima assunta a favore dei canonici della cattedrale di Cittanova¹².

DIRITTO DI PROPRIETÀ E *JUS PATRONATUS*

Fin dalle origini della Chiesa era stata prassi costante dei fedeli non solo di contribuire alle spese del culto e al mantenimento del personale addetto, ma anche all'erezione di edifici idonei ad ospitare le comunità che si radunavano per la celebrazione delle liturgie. Non a caso, prima della straordinaria fioritura di architetture ecclesiastiche seguita alla pace di Costantino, i primitivi luoghi di raduno delle assemblee e le assemblee stesse, si chiamavano *domus ecclesiae*¹³, legando l'assemblea all'abitazione (*domus*) di quel fedele che l'aveva messa a disposizione della comunità.

Il *titulus* faceva sempre riferimento al nome profano del primo proprietario "pagano" e questo si evince chiaramente dai nomi dei *Tituli romani*, cioè delle venticinque chiese presbiteriali dell'Urbe, come *Titulus Vestine, Equitii, Byzanti, Praxedis, Pammachii*; solo più tardi il nome di un santo o di un

¹⁰ L. TACCHELLA-M. TACCHELLA, *Il cardinale Agostino Valier e la riforma tridentina nella diocesi di Trieste*, Udine, 1974, p.113. Pinguento era sotto la diocesi di Trieste (vescovo Nicolò de Coret) ma era un insigne borgo della Repubblica di Venezia. Lasciata Buie e accompagnato da Monsignor Coret e da uno stuolo di cavalieri il Valier, il 30 gennaio, iniziò la visita.

¹¹ Il Doge Nicolò da Ponte impose al Valier di modificare il decreto sulle decime: "Itaque a Venetiis R.mum Visitatorem requirit, ut moderatione aliqua et prudenti consilio ipse his rebus provideat et decretum in hac parte velit reformare, ut scilicet sacerdotum et necessitatibus ecclesiae Vertenelii provideatur"(L. PARENTIN, *La visita apostolica* cit., p. 205).

¹² Si tratta della *Declaratio sive moderatio decreti confecti de die XI februarii 1580* che divideva le decime equamente tra i presbiteri di Verteneglio (parroco e cappellani) ed i canonici di Cittanova (L. PARENTIN, *La visita apostolica* cit., p. 204).

¹³ M. RIGHETTI, *Storia liturgica*, parte III, cap. V, Milano, 1945. La casa romana si prestava molto bene per accogliere comunità numerose; si prenda come esempio la casa di Pansa a Pompei.

martire fu abbinato ad una *Domus Ecclesiae*. È ovvio che le assemblee dei fedeli che si radunavano nelle *domus* continuassero a riconoscere nel *dominus*, del quale erano beneficiarie, il patrono della loro chiesa. Quella che fu all'inizio una *praxis*, col tempo fu riconosciuta dalla chiesa stessa come un privilegio della famiglia proprietaria del *titulus* a presentare il sacerdote o il chierico adatto ad essere "investito", cioè a possedere quel "beneficio" connesso al servizio nella *domus ecclesiae*. Quel privilegio fu chiamato *Jus patronatus* (giuspatronato)¹⁴.

Col passare del tempo i fondatori delle chiese tesero, però, ad assorbire i due diritti, quello di proprietà e quello di giuspatronato, fino a che, nel Medioevo, sotto influenza del diritto germanico queste chiese divennero "Chiese private o dominicali", capovolgendo lo spirito della primitiva *domus ecclesiae*. In essa il *dominus* metteva a disposizione la *domus* come servizio alla chiesa (servizio allo spirito), mentre, nel secondo caso, il proprietario del fondo e dell'edificio estendeva il suo dominio sulla chiesa stessa (la comunità che usava dell'edificio). Di qui la reazione della chiesa, confermata da papa Alessandro III (1159-1181), che lasciò ai laici, ancorché proprietari del "fondo" e/o finanziatori della costruzione dell'edificio, il semplice diritto di presentare i chierici per la confermazione che rimase di esclusiva competenza del Vescovo¹⁵, nello spirito di quella che è stata la secolare lotta per le "investiture" che ha visto contrapposti la Chiesa e l'Impero¹⁶.

Il Concilio di Trento, con il decreto *De Reformatione*, riaffermò la posizione di Alessandro III, qualificando il patronato come *Jus spirituali annexum*. Ad ogni modo, il giuspatronato fu accettato sempre di malavoglia dai vescovi, se riferito ai pievani, e dalla S. Sede per le sedi episcopali, dal momento che era considerato solo un male minore e risolveva, in sostanza, il problema del sostentamento del clero. Ovviamente questo limitava, in misura più o meno grave, il vincolo tra il sacerdote-pievano ed il vescovo e tra i vescovi e il papa. Inoltre, le comunità laicali che detenevano con lo *Jus patronatus* pure lo *jus eligendi*, usato per eleggere pievani *ad nutum*

¹⁴ Si veda il *Codice di Diritto Canonico*, n. 1448 dove il Diritto di Patronato viene definito "l'insieme dei privilegi che uniti a determinati oneri competono per concessione della Chiesa a cattolici fondatori di una chiesa, di una cappella o di un beneficio e anche a coloro che ne sono gli eventuale causa".

¹⁵ Di qui la "nullità" delle nomine dei chierici fatte dai proprietari, privati o enti; si riaffermava così l'autorità del vescovo, cui i Patroni avevano semplicemente il diritto di presentare il chierico (*Concilio di Trento, Sessione XXV, Decretum de Reformatione, c. IX*).

¹⁶ R. MORGHEN, *Medioevo cristiano. Libertas Ecclesiae e primato romano nel pensiero di Gregorio VII*, Roma-Bari, 1974, p. 109.

amovibili e soggetti a conferma annuale, spesso mettevano i concorrenti alla carica, sia con lusinghe sia con minacce, a rischio di simonia,¹⁷ come denunciò il cardinale Valier.

Nel caso di Villanova si trattava di uno *Jus patronatus laicale*¹⁸, in quanto azionato da vicinie o comunità rurali che avevano costruito, dotato e mantenuto l'edificio sacro ad uso della comunità. Questo fatto non presentava difficoltà per la chiesa di S. Maria di Villanova propriamente detta, la cui costruzione era da ascrivere ai soli vicini, ma escludeva sia S. Giorgio sia S. Michele in quanto preesistenti all'arrivo degli "Habitanti Novi", che si fermarono in un primo momento a S. Giorgio per spostarsi successivamente a S. Michele e, definitivamente, a S. Maria di Villanova. Questi spostamenti successivi erano ben presenti alla curia cittanovese e nel processo intentato dal vicario, Agostino de Reali, si tendeva a focalizzare l'attenzione dei testi sul fatto che lo giuspatronato non comportava l'immissione automatica nella *cura animarum*, che era di competenza esclusiva del vescovo. Lo *jus presentandi* per un beneficio non andava assolutamente confuso con *l'officium*, come spesso equivocavano i vicini; inoltre, la fondazione della chiesa o cappella andava distinta dal diritto di regolare l'uso dell'edificio sacro che, secondo i canoni conciliari, competeva all'ente ecclesiastico. A maggior ragione ciò accadeva per le chiese di S. Giorgio e S. Michele, delle quali si ha la collazione dell'Ordinario del vescovo Foscarini, datata 9 giugno 1500, erette sul fondo del comune di Grisignana e, per quanto riguarda le decime, dal 1545 proprietà del N. H. veneto Alessandro Soranzo, che le acquistò dalla Serenissima¹⁹.

Un'altra caratteristica di questo patronato di Villanova era il diritto, fatto valere dal comune e dagli uomini di Villanova, di scegliere all'interno della componente slavofona del clero i chierici da proporre all'elezione a pievani. Era quello che veniva chiamato "patronato passivo", cioè il diritto degli

¹⁷ Vendita o acquisto di "cose sacre", uffici e/o benefici; prende nome da Simon Mago di Samaria che volle acquistare dagli Apostoli il "potere" di infondere lo Spirito Santo, col quale vedeva compiere i miracoli (Atti degli Apostoli, VIII, 9-25). Anche in Archivio della Diocesi di Cittanova, 1594, cartolare 3; L. PARENTIN, *La visita apostolica* cit., p. 178. "[...] dove sono questi preti annuali, si può dubitare che in essi s'introduca una libertà di conscientia che sia per dar un giorno maggior fastidio di quello che hora mostra".

¹⁸ La tipologia dei possessori può essere assai vasta: sovrani, feudatari, città o comunità rurali, parrocchiani, corporazioni di arti e mestieri, confraternite e compagnie devozionali, vicinie o vicinati (aggregati di residenti in prossimità di un luogo sacro, famiglie, singoli privati). Il giuspatronato seguiva il destino del patrimonio beneficiale come un diritto accessorio, goduto da chi deteneva i beni dotati del beneficio.

¹⁹ R. CIGUI, *Verteneglio e il suo territorio in epoca veneziana-Brtoniglia i okolica u mletačko doba*, Umag-Umago, 2013, pp. 91-92.

appartenenti a una “nazione”, comunità, corporazione oppure a una stirpe familiare a essere eletti, preferibilmente, al posto di estranei. Con il passare dei secoli questo “patronato passivo” divenne sempre più determinante, soprattutto in caso di contrasto fra più eletti, inducendo a preferire l’eletto *ex sanguine patronum* anche a danno di candidati più e meglio qualificati. Il bisogno di ecclesiastici di lingua “illyrica” per far fronte alle esigenze della popolazione del contado, in maggioranza di lingua slava, indusse i vicari della Diocesi di Cittanova, a

dar dimissorie a tutti quelli che s’hanno voluto mettersi in sacris, senza diligentia di nessuna sorte. Onde la diocese s’è empita di preti ignorantissimi. Et molti di essi che non sanno leggere se non in schiavo. Et questa facilità che han havuta li contadini di potersi ordinar per la lingua schiava, senza che li Vescovi habbin pur potuto farci diligentia alcuna, ha fomentato gli humori degli iuspatronati, che hanno li detti contadini, li quali per far piovano o capellano uno dei suoi figli o fratelli diffendono mordicus questi lor pretensi iuspatronati²⁰.

La motivazione linguistica per il rifiuto, nel 1591, di un cappellano a Grisignana (“perché no’ ga lingua schiava”) impegnò non poco i rettori della Terra ed ebbe un giudizio favorevole da parte della curia di Cittanova²¹.

LE CARTE DELLA COLLATIONE FOSCARINI (1500)

Prima della “rehabitazione” dei nuovi abitanti, la collazione dei benefici era fatta dall’Ordinario, al quale spettava la “provisione canonica” quando un beneficio risultava vacante; l’inversione avvenne con il vescovo Priuli, che iniziò ad accettare lo “jus presentandi alle pievi et beneficii delli lor luochi senza fondamento alcuno né di fondazione né di dotatione né di lon-

²⁰ L. PARENTIN, *La visita apostolica* cit., p. 179.

²¹ Archivio della Diocesi di Trieste [Archivio della Diocesi di Cittanova], *Atti del secondo cappellano di Grisignana, 1591/92*, Cartolare 3. Fu “vera ignoranza”, come la giudica il Coadiutore o il suo giudizio è dettato da una scuola umanistica e classica, diversa da quella dei preti officianti nelle ville di H. N., la cui formazione, a mio giudizio, era invece funzionale al sostegno ed alla formazione religiosa dei loro popoli? (M. PAVAT, *La riforma tridentina del clero a Parenzo e Pola*, Roma, 1960, pp. 129, nota 22, e 152-153). E’ un aspetto che deve essere affrontato ex novo, per rendere – a mio modesto modo di vedere – giustizia a quei preti, poverissimi sì, ma non “ignorantissimi” come si vogliono dipingere, perché giudicati in un’ottica estranea alla loro formazione ma perfettamente inserita nella loro cultura tradizionale.

ga possessione”²². Ovviamente, tolta alla diocesi la “provisione canonica” di candidati idonei al beneficio, era preclusa ad essa anche il frutto delle decime connesse col beneficio stesso.

Il problema dello *Jus patronatus* era già stato sollevato nel 1567: in quel caso il vicario, Agostino de Reali, aveva dato ragione al comune di Villanova, autorizzando l’elezione *ad nutum* del pievano e la presentazione per la conferma. Subentrato, nel 1577, quale coadiutore del vescovo Vielmi, Alessandro Avogaro, poco convinto della fondatezza del giuspatronato concesso ai vicini di Villanova, colse l’occasione dell’aggressione subita da fra Bartolomeo de Candia da parte dei villici di Villanova per riproporre il problema, evidenziandone tutte le implicazioni disciplinari, morali ed economiche. L’Avogaro ebbe modo di consultare i documenti d’investitura delle *collationi Ordinarii* e quasi certamente mise mano alle carte del vescovo Antonio Foscarini per contestare al comune di Villanova il preteso giuspatronato; si tratta delle carte dell’Archivio diocesano di Cittanova, conservate oggi presso l’Archivio della diocesi di Trieste, che il cancelliere Madrucci estrasse *ex pulverulento loco* a conclusione di un lavoro di raccolta e di riordino, “a far tempo dal 1650”²³. Al Madrucci si deve pure il rinvenimento e il riordino, nel 1654, delle “scripture alique pertinentes ad ecclesiam Ville nove” che interessano il nostro argomento e che furono “in hoc libro simul congregate”. L’inserimento nel registro fu preceduto da un riordino solo parziale e non cronologico dal momento che l’indice, che precede la raccolta, non corrisponde esattamente alla successione dei documenti. Probabilmente si tratta dei documenti raccolti e consultati dall’Avogaro nel trattare il problema dello *Jus patronatus* sollevato dai vicini di Villanova e per compilare la sua relazione al Valier.

La parte più interessante ai fini della nostra trattazione occupa la parte inferiore del foglio 15r e quella superiore del foglio 15v, entrambe accompagnate da un cartiglio con due annotazioni. Quella sul bordo sinistro riporta la dicitura “Collatione di S. Michele/et di S. Giorgio di Villanova / con alcuni altri sped.ni di essi / p [...] tj”; l’altra, davanti al cartiglio, “Emonia/colatione de San/Giorgio de Villa/Nova”. La scrittura si deve a due mani distinte: la prima sembra coeva al documento originale, mentre la differenza

²² L. PARENTIN, *La visita apostolica* cit., p. 176.

²³ Archivio della Diocesi di Trieste [Archivio della Diocesi di Cittanova], *Collazione ordinaria della cappellania di S. Giorgio di Villanova vescovo Antonio Foscarini, 9 giugno 1500*, Cartolare 11, ff. 1-90.

temporale dell'annotazione è riscontrabile anche dall'inchiostrazione, più tenue e progressivamente sbiadita nella prima, più marcata nella seconda. Il cartiglio, quindi, era apposto a una raccolta di documenti riuniti, una prima volta, a seguito della "Collatione di S. Michele e di S. Giorgio di Villanova" nel 1500 e ripresi nuovamente, nel 1567, per confutare le pretese di *Jus patronatus* da parte del comune e degli uomini di Villanova; si ricorse ad essi anche nel 1579 a seguito del processo per l'aggressione a fra' Bartolomeo di Candia e ancora l'anno dopo, nella visita apostolica del cardinale Valier. E che si tratti di una vera e propria *provisio canonica*²⁴, fatta *pleno jure et potestate* è provata dai termini usati nel dispositivo della *collatione* che sono ancora leggibili: "Tibi prefato presbitero Matheo conferimus et assignamus ac providimus et tradimus" la cappella vacante di S. Giorgio di Villanova. L'investitura è poi esplicitata dal segno della "vestizione" dell'*anulus*: "Digitum tuum induimus et investimus cum plenitudine iuris canonici"²⁵.

La *Collatione Ordinarij* di S. Giorgio di Villanova, la prima documentata, fu il punto di riferimento per tutta la questione legata al giuspatronato che dovette verificarsi anche per S. Michele, come si evince dalla fascetta che teneva i documenti. Tutti i futuri pretesi diritti delle comunità di "Habitanti Novi" delle ville, secondo il modo di vedere della curia, dovevano ora confrontarsi con il *modus operandi* primigenio della chiesa emoniense.

Paradossalmente, in questa lotta la chiesa locale si trovò da sola a riaffermare i diritti storici della plebania istro-veneta, dove era accentrata la celebrazione dei sacramenti, il fonte battesimale, la tenuta dei libri ca-

²⁴ La *provisio canonica* era l'atto con il quale la competente autorità ecclesiastica concedeva, a norma dei sacri canoni, un ufficio ecclesiastico, un principio senza il quale il beneficio non può essere validamente ottenuto e mantenuto. Il fondamento dogmatico e logico di tale dottrina, per cui la Chiesa afferma la propria esclusiva competenza nella nomina dei titolari degli uffici o benefici ecclesiastici, si fa poggiare sulla stessa natura della Chiesa, di società perfetta, quindi sovrana nel proprio ordine, per l'esercizio delle attività relative al raggiungimento dei suoi fini. Da ciò consegue ovviamente la sua piena libertà e indipendenza nella nomina dei propri ministri. Questo principio, espressamente consacrato nel CIC, Can. 147 ("Officium ecclesiasticum nequit sine provisione canonica valide obtineri") riassume la dottrina sempre strenuamente riaffermata dalla Chiesa attraverso secolari lotte contro le ingerenze esterne. Cfr. H. PIRENNE, *Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo*, vol. IV, Roma, 1991, p. 138.

²⁵ Nel caso del presbitero Matteo de Arbe, sussistevano tutte e tre le condizioni per il conferimento di un beneficio a persona capace di possederlo: la *designatio personae*, la vera e propria *collatio* e l'*investitura*, richiamandone espressamente l'oggetto, il *de cuius*, la *vacatio* della cappella di S. Giorgio. Inoltre, proprio in merito al mutamento intervenuto nella composizione etnica della parrocchia, fu aggiunto come cappellano padre Antonio, che per essere il parroco di Arbe era presumibile uno dei numerosi Terziari francescani dalmati che avevano sempre trovato accoglienza nella diocesi di Cittanova. A questo proposito rimandiamo al volume di L. PARENTIN, *Cittanova d'Istria*, Trieste, 1974, p. 82.

nonici e la tradizione liturgica delle Rogazioni, abbandonata dall'elemento autoctono che si ritirava progressivamente sulla costa o letteralmente spariva per eventi drammatici ed epidemici. Mentre, all'inizio, assistette in un silenzio sgomento alle successive ondate di "Habitanti Novi", dopo il Concilio di Trento prese decisamente l'iniziativa e dal 1580, con le *Constitutiones* del Valier, s'inizio un cammino lungo che si protrasse fino alla metà del XVIII secolo, durante il quale, nonostante la penuria dei mezzi e di uomini, "venne consolidandosi un clero *illirico* linguisticamente inserito fra la popolazione del contado, ma culturalmente vicino alla curia vescovile, ai canonicati delle città. Un certo "dualismo" rimase comunque sino all'età delle nazioni"²⁶.

All'origine degli scontri tra i canonici della curia di Cittanova e gli abitanti delle ville, in primis quelli di Verteneglio, non c'erano questioni etniche o linguistiche ma semplicemente economiche e d'interesse e questo, purtroppo, deve essere affermato con forza pure per i canonici di Cittanova, anche se va considerato lo stato d'indigenza in cui si svolgeva la loro missione.

IL PROCESSO SOPRA LO *IUS PATRONATUS* DI VILLANOVA DEL VICARIO AGOSTINO DE REALI (1567)

Nel 1567 il vicario Tommaso Brunello eleggeva, con collazione ordinaria, pievano di Villanova il presbitero Matteo Petelin, al che i vicini di Villanova gli contrapposero immediatamente un pievano amovibile e *ad nutum*, Stefano di Mondellebotte. Il pievano eletto dalla curia, vistosi rifiutato dai vicini, non insistette nel far valere le proprie ragioni sapendo bene che in questo modo avrebbe cozzato contro un'opposizione difficilmente sormontabile, per cui rinunciò alla nomina e si ritirò a Verteneglio dove morì lo stesso anno.

Il canonico e vicario successivo, Agostino de Reali, intendendo, per dovere d'ufficio, investire un nuovo pievano di Villanova con la "provisione canonica" pur sapendo dello *Jus eligendi* rivendicato da quella comunità, volle accertarsi dell'asserito patronato intimando ai villici di provare tale

²⁶ E. IVETIC, *Sull'esperienza episcopalista nelle diocesi dell'Istria veneta del Settecento*, in "ACRSR", vol. XXXVIII, Rovigno, 2008, p. 242.

diritto secondo i canoni del sacro Concilio di Trento e recentemente pubblicati dal cardinale Francesco Pisani, amministratore apostolico della diocesi per la terza volta²⁷. Il 29 dicembre 1567, il notaio e cancelliere episcopale intimò a Matteo Biloslavic, zuppano di Villanova, e al suo vice, Andrea de Anna, la citazione ed il monitorio in parola, alla quale lo zuppano e gli uomini di Villanova risposero con una “scrittura” articolata in una premessa e tre “capitoli”, il tutto corroborato da cinque testimoni informati sui fatti. Accettata la costituzione in giudizio, il canonico e vicario episcopale concesse tre giorni per la discussione della pratica.

Nel preambolo i rappresentanti di Villanova affermarono di essere da cinquant’anni “in possessione pacifica extiterunt eligendi e presentandi plebanum et curatum tam in Ecclesia s.ti Michaelis Ville Veteris quam in ecclesia reformata s.te Marie vel s.ti Michaelis Ville Nove”²⁸, un concetto che fu ribadito con forza anche nei tre capitoli succitati. Non esisteva, scrissero, una memoria che confutasse il diritto di eleggere e presentare un loro pievano sia per la chiesa di S. Michele di Villa Vecchia sia per quella di S. Maria-S. Michele in Villa Nuova (cap. 1); le elezioni e le presentazioni furono ammesse dagli Ordinari di Cittanova e loro vicari senza che alcuno le contradicesse pubblicamente (“nemine contradicente, pala, publice”), una circostanza provata dal fatto che gli eletti godarono sempre il frutto e il reddito del beneficio (il che significava che i vicini avevano sempre assolto il compito del mantenimento del parroco, sul quale fondavano il loro “preteso” diritto) (cap. 2). Causa l’aria mefitica, trent’anni dopo il 1517 (“salvo più accurato calcolo”), i villici trasferirono S. Michele in luogo più salubre e, *de licentia ordinari*, costruirono una nuova chiesa con campanile e campane, dotata di battistero, suppellettili, paramenti sacri e tutto il necessario per lo svolgimento delle funzioni liturgiche. La nuova chiesa, sotto il titolo di S. Maria, fu provvista di una congrua dote di campi e vigne (cap. 3).

Per rendere ancora più valide e credibili le suddette affermazioni furono presentati, in qualità di testimoni, quattro abitanti di Grisignana e uno di Verteneglio. Il 29 dicembre 1567 si procedette all’escussione dei testi e il primo a essere sentito fu il settantenne Benedetto Armano di Grisignana,

²⁷ F. BABUDRI, *op. cit.*, p. 110. Francesco card. Pisani fu in commenda dal 1526 al 1535, successivamente, dal 1559 al 1561 e dal 1565 al 28 giugno 1570, in cui morì. In luglio subentrò il Vescovo Francesco Vielmi (1570-1582) che sostenne la visita del Valier a mezzo del suo coadiutore Avogaro.

²⁸ Archivio della Diocesi di Trieste [Archivio della Diocesi di Cittanova], *Collazione ordinaria della cappellania di S. Giorgio di Villanova vescovo Antonio Foscarini, 9 giugno 1500*, Cartolare 11, ff. 1-90.



Fig. 2 - La chiesetta cimiteriale di S. Michele a Serbani (Foto G. Abrami)

testimone “de visu” sia dell’esistenza di S. Michele di Villa Vecchia sia di S. Maria di Villanova. L’Armano, nonostante sostenesse di avere “praticato in detta villa già molti anni”, non fece alcun cenno alla prima chiesa di S. Giorgio né al presbitero Matteo de Arbe, beneficiato dal vescovo Foscarini, nel 1500, assieme a padre Antonio, della prima pieve e che per ragioni di età avrebbe dovuto conoscere. Disse, invece, di aver conosciuto il pievano Gresco (Gregorio), che aveva officiato per vent’anni e che era morto ormai da quaranta (quindi, nel 1527), eletto dai vicini a vita a S. Michele di Villa Vecchia. Dichiarò altresì di aver conosciuto, dopo di lui, altri sei pievani officianti sia a S. Michele sia a S. Maria, tutti eletti secondo la prassi, (cioè proposti ed eletti dal Comune) ma non seppe “dir della confirmazione”: i sei

preti di cui ricordava il nome, pertanto, sarebbero stati eletti dai vicini ma non confermati dal vescovo. L'unico ad essere confermato, non dal vescovo ma dal podestà di Grisignana e dal vicario, sarebbe stato il sacerdote Giacomo Milutin, del quale ricordava "il suo *instrumento* in bergamina". L'Armano confermò di aver assistito all'erezione e alla consacrazione della chiesa di S. Maria di Villanova, "avvenuta 18 anni prima", quindi, tra il 1549/1550.

Il secondo teste a essere interrogato fu un altro settantenne, Giovanni Altin, il quale, sebbene residente a Grisignana, affermò che erano "già anni 45 et più che io pratico a Villa Nova et a Villa Vecchia"²⁹. Anch'egli ricordava i sei preti e soprattutto il prete Gresco, eletto dai vicini a vita, che officiò a S. Michele di Villa Vecchia. Disse di non essere informato su eventuali "confermazioni" fatte dell'Ordinario riguardanti le elezioni dei pievani di Villanova e Villa Vecchia fatte dai vicini, mentre, per quel che riguardava Matteo di Arbe, asserì di non aver mai inteso né da lui né da altri di una sua investitura da parte del vescovo. Secondo il suo parere, il passaggio da Villa Vecchia a Villa Nova era stato "indirizzato" o favorito dal Soranzo, il quale, nel 1545, acquistò le decime dalla Signoria. La Villa Nuova sorse sui terreni del defunto Pietro Crai: "Al tempo del Soranzo – disse – le cortive et stanze erano sparse una di qua l'altra in là". Fu pure presente alla consacrazione della chiesa di S. Maria "non credo che siano 20 anni" (quindi, nel 1547, l'acquisto del Soranzo era avvenuto nel 1545!). La chiesa era stata allungata e alzato il campanile, "tutto fatto ad opera e spese dei vicini escluse persone di foravia, né messer Bartolamio né altri"³⁰; l'Altin faceva riferimento allo zupano Bartolomeo Beloslavich, che era già entrato, per parentela coi Manzini, nella proprietà delle decime³¹.

Terminata l'escussione di Giovanni Altin fu la volta di Pietro Armani, detto "Cerdo" (soprannome che sta per ciabattino o conciapelli), ottantenne, anch'egli di Grisignana, il quale ricordò che ancora mezzo secolo prima i vicini di Villanova stavano a "Villavecchia"; ricordava bene del sacerdote Gresco, nativo del luogo ed eletto a vita, come pure di Jacomo Milutin, anch'esso eletto a vita e confermato dal podestà di Grisignana e dal vicario,

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ G. F. TOMASINI, *De' Commentarj storici-geografici della provincia dell'Istria*, in "AT", vol. IV, Trieste, 1837, p. 269. "Vi è qui la famiglia dei Manzini patroni delle Decime, qual doveva già essere in molta considerazione perché raccoglievasi d'ogni cosa, e la villa era più abitata e coltivata. Ora, divisa la famiglia in più Colonnelli e così l'entrate tanto diminuite, sono ancor essi declinati ad uno stato poco dissimile dal rurale ed offendono l'onorevolezza antica in cui erano i suoi antenati".

ma non di altri preti. Alla pari degli altri testimoni non era in grado di dire se i pievani eletti fossero stati o meno confermati dal vescovo o dal suo vicario, i quali, in visita alla parrocchia, non ebbero mai da eccepire sul loro servizio. La consacrazione della nuova chiesa era avvenuta “già 16 anni” e ricordò che una delle tre campane fu acquistata dal fratello di Sandello. Ribadì che il passaggio dalla Villa Vecchia alla Nuova era avvenuto al tempo del Soranzo, dando ad intendere come lo stesso avesse svolto un ruolo non secondario, verosimilmente determinante, nel far decidere i villici a spostarsi, i quali sembra avessero assecondato non per forza ma per interesse le sollecitazioni del Soranzo.

Un altro settantenne, Cosma da Pinguento, abitante però a Grisignana, fu il quarto testimone a essere ascoltato. Era dodicenne quando aveva incominciato a frequentare il territorio di Villanova come pastore, ma non ricordava nulla della fondazione di Villa Vecchia (S. Michele), tranne che vi officiava il presbitero Gregor, chiamato anche Gresco, “eletto per 20 anni” (probabilmente, intendeva dire che ricoperse l’incarico per vent’anni). Anch’egli aveva presente il prete Iacomo Milutin, eletto a vita e confermato dal podestà e dal vicario. Per quanto concerne le chiese campestri menzionò il crollo di S. Dioniso, il suo restauro e la persistenza dell’officiatura in “Villaveteri” ogni mese in luna nova, nelle quattro Tempora e in occasione di funerali. Sostenne, inoltre, di aver assistito alla consacrazione della chiesa di S. Maria “sono manca assai che 20 anni”, ma non ricordava “del fondar della Chiesa di Vila Vecchia” (S. Michele e S. Giorgio)³².

L’ultimo a testimoniare fu il sessantenne Marino Corva di Verteneglio, il quale “aveva due amede (zie)” a Villanova che andava spesso a trovare. Oltre al sacerdote Gresco, che disse di aver visto nel 1517, ricordava altri cinque preti e in particolare Matteo Petelin (che era l’oggetto del contendere), il quale pur avendo l’investitura della pieve da parte del vicario preferì lasciar perdere perché i vicini di Villanova, rispetto al loro diritto di eleggere il pievano, non si curavano degli ordini del vescovo. A riprova della protervia con la quale i vicini di Villanova difendevano il loro diritto di *Jus patronatus*, ricordò che quando Bartolomeo Mancin (Biloslavich) “patrono della villa volle mettere un prete da Buie” fu apertamente sconfessato e osteggiato dai vicini tanto che dovette ritirare la proposta.

³² Archivio della Diocesi di Trieste [Archivio della Diocesi di Cittanova], *Collazione ordinaria della cappellania di S. Giorgio di Villanova vescovo Antonio Foscarini, 9 giugno 1500*, Cartolare 11, ff. 1-90.

A questo punto crediamo siano doverose alcune riflessioni. Come si evince dalle cinque testimonianze in nessuna di esse si faceva menzione di S. Giorgio, ma soltanto di S. Michele, detto di Villa Vecchia, e di S. Maria, detta di Villanova, una dimenticanza che aveva qualcosa di sospetto, quasi ci fosse stato un previo accordo sulla versione da fornire all'autorità. Tutte concordavano sull'anno della consacrazione (1547) di S. Maria di Villanova, ma in nessuna fu ricordato il nome del vescovo consacrante, Monsignor Alessandro Orsi (1536-1559), una circostanza comune a tutti i testimoni delle ville che prescindono dalle figure delle autorità "nazionali" e locali, nonché il papa e il vescovo.

Dai testimoni fu confermato che i vicini eleggevano il loro pievano da cinquant'anni, ma nessuno di loro ricordava se vi fosse stata, da parte del vescovo, la *confirmatio* e la *collatio* dei preti eletti dai vicini di Villanova. Nessuna delle persone interrogate fu in grado di motivare il primo passaggio da S. Giorgio a S. Michele, ma da quanto lasciò intendere Giovanni Altin di Grisignana il passaggio era stato chiaramente favorito dal Soranzo che, dopo l'acquisto delle decime, le rivendette ai Manzini di Buie imparentatisi coi Biloslavich di Villanova e Verteneglio, i quali abbinarono al proprio il nuovo cognome. Altri motivi "contingenti" erano da ascrivere alla "guerra di Trieste", che ebbe riflesso anche nel territorio di S. Giorgio e di Torre, e alle nuove ondate migratorie degli anni 1526-1530.

Nelle carte del vescovo Foscarini non si distingueva (ancora) tra Villanova e Villa Vecchia, una distinzione che fu assunta soltanto dai testimoni; nelle carte del 1500 si parlava di Villanova soltanto, alla quale si abbinava sia S. Giorgio sia S. Michele. Il trasferimento da Villa Vecchia a Villa Nova era avvenuto dopo trent'anni, a conclusione del plebanato di Prè Matteo di Arbe, eletto per *collazione Ordinarii*. Le date coincidevano con la testimonianza dei testi, i quali asserivano di avere assistito sia alla benedizione della nuova chiesa di S. Maria sia alle manovre del Soranzo per fare concentrare i villici, occupando essi casali isolati, sia per farli salire più a nord, mettendo a loro disposizione i campi del Crai. Infine, non è vero, come affermò il Biloslavich, che la nuova chiesa fosse sotto la doppia intitolazione di S. Michele e S. Maria, dal momento che questa ci fu solo a conclusione della vicenda e proposta solo alla discrezione del visitatore apostolico. L'affermazione del Biloslavich nella memoria presentata che l'erezione della chiesa di S. Maria di Villa Nova e, a maggior ragione, quella di S. Michele in "Villa Veteri", sia avvenuta *de licentia Ordinarii* era falsa; infatti, causa i

successivi trasferimenti e il cambio d'intitolazione, il comune e gli uomini di Villanova chiesero al Valier l'indulto per avere compiuto i trasferimenti senza autorizzazione.

Al termine del processo, ritenute sufficienti le testimonianze e le deposizioni addotte, il vicario Agostino de Reali, "XPI nomine invocato", fece leggere dal cancelliere e notaio ad alta voce la sentenza: "Commune et Homines Ville Nove confirmamus et approbamus in iure eligendi et presentandi plebanus ad ecclesiam Sancti Michaelis Ville Veteris seu sanctae Mariae Ville Nove prout hactenus fecerunt et consueverant"³³. Per quanto concerneva S. Michele, era ovvio che si trattasse di un vero e proprio "indulto" per quanto i villici avevano operato contro i canoni nel trasferimento della chiesa; inoltre, fu rimarcato che il pievano eletto e presentato avrebbe dovuto ottenere la conferma dell'elezione dal vescovo o dal suo vicario "iuxta decreti del sacro Concilio di Trento".

PROCESSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO *JUS PATRONATUS* AL COMUNE DI VILLANOVA. L'AGGRESSIONE A FRA' BARTOLOMEO DA CANDIA

Nel 1500, come ricordato, fu investito canonicamente del beneficio di S. Giorgio di Villanova il presbitero Matteo de Arbe, coadiuvato da fra Antonio, rimasto in carica fino al 1507 quando fu eletto "a vita" Gregorio, meglio conosciuto come Gresco, il quale tenne l'ufficio dal 1507 al 1527 in quello che fu S. Michele di Villa Vecchia. Suo successore fu un prete rimasto anonimo, che durò pochissimo. Nel 1528 fu la volta di Luca da Pisin, rimasto in carica fino al 1530, seguito da Francesco da Sibenico o de Visegnana, che occupò l'ufficio fino al 1534. A lui seguì, fino al 1545, il sacerdote Michiel Viola, sostituito, dopo il definitivo passaggio a S. Maria di Villanova, da Iacomo Milutin e, in seguito, da Stefano di Mondellebotte, Iacomo di Gradina e Matteo Petelin, eletto dalla curia ma contestato dal comune di Villanova e rimasto in carica fino al 1567, anno della morte. Fu sostituito da Marco Dragunich e, nel 1576, da Zuanne Ottocco, che non firmò l'impegno alla contribuzione richiesta dal Serenissimo Dominio "perché non sa scrivere"³⁴.

³³ *Ibidem*.

³⁴ L. PARENTIN, *Cittanova* cit., p. 83.

Anche il nuovo presbitero, Thomas Slamizza, eletto nel 1579, nella visita Valier fu trovato mediocrementemente istruito e consigliato a continuare nella lettura e nello studio, ancorché faticoso, dei libri latini. È probabile che fosse questo uno dei motivi che spinse l'Avogaro a inserire nella parrocchia, a titolo *promissionis*, fra' Bartolomeo de Candia. Dopo l'aggressione subita da questi e prima della visita del Valier, i vicini di Villanova elessero parroco Prè Giorgio Babich di Verteneglio, che rimase in carica fino al 1606.

In questa marcia per il conseguimento della piena autonomia il comune e gli *homines* di Villanova vi arrivarono attraverso uno scontro con la diocesi di Cittanova, che non esclude la violenza fisica nei confronti del frate incaricato dalla curia dell'ufficiatura a Villanova nonostante i vicini avessero eletto, secondo il loro vantato *Jus patronatus*, un prete di loro gradimento³⁵. Il 4 gennaio 1579 si presentarono nell'aula magna del palazzo episcopale di Cittanova i rappresentanti del comune e degli uomini di Villanova, chiedendo la conferma del presbitero da loro eletto in forza del diritto di *Jus patronatus*, Thomasius Slamizza. Il rev.mo coadiutore, mentre si dichiarava disposto alla *confirmatione* richiesta, chiese che i vicini di Villanova corroborassero la presentazione del nuovo pievano con una documentazione comprovante il loro preteso diritto e, il giorno seguente, gli stessi ritornarono esibendo documenti probatori del preteso diritto (la sentenza de Reali, probabilmente) chiedendo la conferma della loro designazione; il coadiutore accettò la documentazione presentata riservandosi di vagliarla per giudicare ("terminare") la questione. Fu immediatamente preso contatto con l'avvocato "fiscale" della curia, cui fu affidata la gestione del caso. Si presentò pure Bertutius Modrussa³⁶ dichiarando di essere il patrono-avvocato di Villanova, il quale chiese la concessione di un periodo adeguato per lo studio della pratica. Non contento della dilazione ottenuta scrisse ad Angelo Busino, suo collaboratore, affinché si adoperasse per l'ottenimento di una nuova proroga, fissata inizialmente al 20 gennaio e poi al giorno 24 su richiesta dello stesso Modrussa.

Nel frattempo il coadiutore, "multis aliisque negotiis impeditus", affidò

35 NICOLA ANTOLINI, *op. cit.*, p. 70. "La mancanza del meticcio tra le caratteristiche prevalenti dell'Istria moderna e contemporanea farebbe pensare, ancora una volta, ad un significativo indice di separazione tra le comunità".

36 L. PARENTIN, *Cittanova*, cit., p. 81. d. Bertucci Modrucci, come lo chiama Parentin, lasciò una casa alla diocesi con un legato di 100 messe annue, "in piazza a Buie, casa che si dovette sistemare ad episcopio dato che un incendio aveva distrutto il precedente, sito nei pressi delle Porte".

la causa al vicario, nominando, “per modum promissionis”, fra’ Bartolomeo da Candia deputato all’amministrazione dei sacramenti per la parrocchia di Villanova; il mandato formale fu redatto dal vicario Angelo Schillini. Il 21 gennaio 1579 fra Bartolomeo da Candia officiò per la prima volta a S. Maria di Villanova alla presenza del presbitero Thoma Slamizza e, il giorno seguente, la funzione avvenne a ruoli invertiti. A fine messa, il frate consegnò allo zuppano il mandato del vicario che lo autorizzava, “ad modum promissionis,” a esercitare la cura delle anime della parrocchia. Fattolo tradurre alla presenza dei vicini, scoppiò subito una rivolta con minacce alla vita del frate, alla quale si opposero gli anziani della parrocchia e lo stesso Thoma Slamizza. Lo zuppano, Ivan Zarattin, sequestrò le chiavi della chiesa e della casa parrocchiale, quest’ultime restituite in seguito allo Slamizza.

Il 23 gennaio fra Bartolomeo depositò nella cancelleria episcopale una memoria denuncia sull’aggressione subita, nella quale raccontò che, dopo aver officiato tranquillamente il giorno 21, aveva fatto ritorno il giorno seguente per farsi conoscere e presentare il mandato della curia allo zuppano. Terminata la traduzione del mandato, gli uomini e le donne presenti presero a gridare “in schiavo” *POBOGU UBIJTE GA* (“Per Dio ammazzemolo”) e molti, con “mazzocche e manare”, minacciarono di ucciderlo. Difeso da alcuni anziani trovò scampo sopra la porta della chiesa, al che lo zuppano la chiuse immediatamente ponendosi le chiavi in seno dicendo *SIML PASOLLE*, questa è cosa nostra, minacciando chiunque attentasse ai loro diritti.

Dopo la denuncia di fra Bartolomeo lo zuppano fu convocato in curia, ma si rifiutò di andare, presentando lo stesso giorno, a nome degli uomini del comune di Villanova, un’opposizione scritta violenta nel tono e nella sostanza. Visto il rifiuto dello zuppano, la denuncia di fra’ Bartolomeo, il tenore dell’opposizione formale dei vicini, in *Ecclesia Cathedrali* il vicario contestò al comune ed agli uomini di Villanova il “pretensio jus patronatus”, chiedendo loro di presentare documentazione probante secondo i canoni del Concilio di Trento. Egli riconfermò l’invio nella parrocchia di fra’ Bartolomeo da Candia *per modus promissionis* e, poiché i vicini di Villanova non solo non vollero accettarlo ma addirittura lo avevano minacciato di morte, il coadiutore del vescovo comminò l’interdetto ecclesiastico (pena o censura, con la quale la chiesa proibisce ad un reo di delitto di celebrare atti di culto e di accedere ai sacramenti) alla parrocchia “adeo che niuno di detto populo possi haver sacramento alcuno eccetto di battesimo et penitentia

fino a che non saranno assolti” (per gli altri sacramenti potevano ricorrere alla parrocchia di Verteneglio)³⁷.

Decisi a porre fine al contenzioso, alcuni rappresentanti del comune di Villanova andarono a Venezia per trattare sia il caso della *confirmatio-collatio* sia quello dell’interdetto. Il 17 febbraio 1579 pervenne al comune e agli uomini di Villanova una comunicazione informale, che li ragguagliava sul lavoro svolto a Venezia da “Ser Matteo vostro (Biloslavich)”. L’informatore avvertiva che il “Clarissimo Avogador Venier” aveva inviato un mandato al vicario di Cittanova minacciandolo di bando se non avesse revocato l’interdetto e, per non accentuare la rottura con la curia, consigliava di eleggere, secondo “il loro jus patronatus”, un prete “che sia homo da bene” e che non possa essere rifiutato dal vicario. In definitiva, tutto si sarebbe svolto secondo i loro desideri e le proteste del vicario e del coadiutore del vescovo non avrebbero prevalso sulle ragioni dei villici³⁸.

Il 1° marzo 1579 Ive Zaratini, Mattio Biloslavich e altri si presentarono in curia a Cittanova per chiedere la conferma di un eletto dal comune e dagli uomini di Villanova quale nuovo pievano della parrocchia. Il Vicario rispose che era disposto a confermarlo non in virtù di un preteso loro diritto di giuspatronato, non ancora provato, ma per le minacce proferite dal “Clarissimo Avogador” di Venezia. È probabile che il prescelto (si trattava di un frate del III° Ordine francescano di Dalmazia, i cosiddetti “Trebeccanti”), fosse stato successivamente ritirato; infatti, al suo posto fu proposto e confermato il presbitero Giorgio Babich che, assieme a Thoma Slamizza, era presente alla visita del Valier. Alla fine il vicario, *per vim et metum*, sotto costrizione e per timore, procedette alla conferma secondo quanto richiesto dalla comunità di Villanova: nella trattativa finale, alla presenza del visitatore Valier, il vicario fu sostituito.

³⁷ Archivio della Diocesi di Trieste [Archivio della Diocesi di Cittanova], *Collazione ordinaria della cappellania di S. Giorgio di Villanova vescovo Antonio Foscarini, 9 giugno 1500*, Cartolare 11, ff. 1-90. Nel caso specifico di Villanova, il vicario ha accettato la denuncia di fra Bartolomeo sulla violenza subita, aggravata dal concorso di più persone; non a caso, si fa espresso riferimento che tutti i vicini, maschi e femmine, vi hanno partecipato, brandendo mezzi atti all’offesa. Non ha quindi accettato la successiva versione del Biloslavich che tende ad ascrivere ad un unico esagitato l’aver proferito parole minacciose e atti violenti. Però la violenza, anche solo tentata, nei confronti di fra Bartolomeo, in quanto rappresentante del vescovo, andava a colpire il vescovo stesso e rientrava quindi nella fattispecie prevista per “*fulminare l’interdetto*”. Non risultano altri casi di ville di “habitanti novi” colpite da una censura così grave, come Villanova.

³⁸ Si tratta del vicario di Cittanova fra’ Angelo Schillini, contro il quale, su sollecitazione dell’avvocato Giulio Bollani, “*denuo precipiatur quod sub poena banni per annos X et D. 500 debeatur renuntiare omnibus monitoriis intimatis* (Doge Nicolaus de Ponte, die 4 martii in dict. VII, 1579. (L. PARENTIN, *La visita apostolica* cit., pp. 207-208.

Con l'elezione di Giorgio Babich uscì definitivamente di scena fra' Bartolomeo da Candia, una figura a dir poco controversa, inviato quale sacerdote a Villanova nonostante i suoi comportamenti discutibili sicuramente noti alla curia emoniense. Dagli interrogatori che si tennero nel corso della visita pastorale del Valier alla parrocchia della cattedrale di Cittanova, emerse infatti che tutti i canonici e i chierici obbedivano alla volontà del vescovo e vivevano onestamente, tutti tranne "frate Bartolomeo greco di Candia che tien cattiva vita; lui giuoca pubblicamente alle carte nelle hostarie, s'imbriaca"³⁹. Un esempio di ecclesiastico davvero poco edificante!

LA SENTENZA DEFINITIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO JUS PATRONATUS ALLA COMUNITÀ DI VILLANOVA. LA SUPPLICATIO DEL 1580.

Dalla "Supplicatio"⁴⁰ che la comunità di Villanova indirizzò al visitatore apostolico Agostino Valier sembrerebbe che ad essa si dovesse, *antiquis temporibus*, la costruzione e il possesso dapprima di una chiesa sotto il titolo di S. Giorgio in cui officiava un curato eletto dalla medesima. Al contrario, il passaggio da S. Giorgio a S. Michele è invece accertato e sarebbe avvenuto, approssimativamente, nel 1517. Dal cartolare 11 dell'Archivio della Diocesi Emoniense conosciamo anche il nome del presbitero che officiava a S. Giorgio in quel periodo, Matteo di Arbe, che ebbe l'investitura da parte del vescovo Marcantonio Foscarini il 9 di giugno 1500. Pertanto, l'investitura della parrocchia era stata fatta come *collatione Ordinarij* e non per "elezione-*ad nutum*" del comune e degli *homines* di Villanova. E' anche vero che i vicini di Villanova (Villavetere o Vecchia, com'era chiamata) si spostarono nella località dove costruirono S. Michele col suo cimitero, ed è certa l'elezione di un pievano "seu idiomate illirico peritum, ad nutum amovibilem, ac alias pacifice et quiete, quo in loco per aliquem temporis cursum [vixerunt]"⁴¹.

Queste erano dunque le caratteristiche che contraddistinguevano il nuovo pievano: eleggibile da parte dei vicini e parlante la lingua illirica, caratteristiche, ovviamente, non possedute dal o dai pievani precedenti. Quello che è certo, però, e su questo fatto si basò l'opposizione della curia al ri-

³⁹ L. PARENTIN, *La visita apostolica* cit., p.175. Testimonianza di Girolamo Volta, giudice della spec. com. di Aemonia e Aurelio Busin nobile e giudice, dd 26 gennaio 1580.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 196-197. *Supplicatio hominum Villae Novae*.

⁴¹ *Ibidem*.

conoscimento dello *Jus patronatus*, è che il trasferimento, la localizzazione, l'erezione della nuova chiesa e la sua intitolazione avvenne "inconsulto r.mo episcopo ordinario", non tanto in riferimento a S. Giorgio e S. Michele, che erano preesistenti alla venuta dei nuovi abitanti, quanto all'erezione e all'uso liturgico della chiesa di S. Maria di Villanuova. È verosimile, quindi, che i vicini siano inizialmente sbarcati a S. Giorgio, dove si fermarono trovando la struttura della cappellania in essere, per spostarsi poi nella zona di S. Michele già utilizzato come cimitero fino al 1530 circa, per salire definitivamente attorno al 1545, convinti dal Soranzo, nel sito dove costruirono quella che fu chiamata S. Maria di Villanuova. Solo in quest'ultimo caso si trattò di una vera fondazione *ex novo*.

Su questi fatti puntò l'attenzione il coadiutore Avogaro per far presente al cardinale Valier, al quale si erano rivolti i vicini di Villanova per ottenere il riconoscimento dei loro vantati diritti, che nel caso specifico si trattava di usurpazione dei diritti di collazione dell'Ordinario, usurpazione che inficiava e invalidava tutti gli atti succeduti in ordine alla traslazione ed all'intitolazione delle successive chiese, dopo quella di S. Giorgio. Tra le motivazioni addotte per i trasferimenti della villa, oltre alle condizioni ambientali pregiudizievoli della salute e ostative per la vita e l'allevamento dei figli, si disse anche che la chiesa di S. Giorgio fosse "diruta" e inagibile. Quel che stupisce è che nel 1625 (cent'anni dopo l'abbandono) il gastaldo dell'omonima confraternita di S. Giorgio chieda al vescovo l'autorizzazione a celebrarvi la messa su "un altariolo"; non solo, ma a cominciare dalla visita pastorale del 1622, tra le chiese campestri visitate dai vescovi per dovere d'ufficio figurava costantemente la chiesa di S. Giorgio, ancorché bisognevole di alcuni interventi manutentivi per essere certificata liturgicamente agibile. Se fosse stata realmente in rovina, come asserivano i vicini di Villanova, si sarebbe probabilmente agito secondo le indicazioni formulate dal Valier nelle *Constitutiones*⁴² circa il comportamento da assumere

42 L. TACCHELLA-M. TACCHELLA, *op. cit.*, p. 202. Anche e M. PAVAT, *op. cit.*, pp. 299 a 313. Secondo il vescovo Tomasini, la chiesa di S. Michele sarebbe la prima Villa Nuova, abitata dalle "reliquie" del Colle d'Emonia, cioè s. Giorgio, "posto nei dirupi dell'antica Emonia". Nella breve descrizione non riporta i motivi per cui avvenne il trasferimento nella località di S. Michele. S. Giorgio "è poi chiesa nuova, senza alcuna antichità" (siamo nel 1645/50!). Con questo, da una parte avalorerebbe l'affermazione del Comune, dall'altra contrasterebbe con la storia che vuole S. Giorgio in sito già dal 1260 e, contro quanto affermano i vicini di Villanova, ancora usata e officiata nel 1628. I Vicini avrebbero cioè ottemperato alle ingiunzioni dei vescovi che, nelle visite pastorali, imponevano la manutenzione di S. Giorgio per avere il nullaosta per celebrarvi la liturgia. La manutenzione avrebbe avuto l'effetto di rendere S. Giorgio una chiesa "affatto nuova" (G. F. TOMASINI, *op. cit.*, p. 268).



Fig. 3 - Le rovine della chiesetta di S. Giorgio (foto G. Abrami)

nei confronti degli edifici sacri dismessi e in degrado, con le cui pietre si doveva erigere sul posto una croce o un capitello. Se di “rovina” si poteva parlare per S. Giorgio questa era certamente spirituale e non materiale, e sarebbe da imputare all’abbandono volontario del sito, le cui motivazioni sono tutte da verificare.

Per quanto concerneva invece i successivi trasferimenti, non si fece mai parola dell’azione di persuasione messa in atto dal nobile Alessandro Soranzo nel convincere i vicini, che fino allora vivevano in casali sparsi (negli anni in cui si fregiavano del titolo di S. Michele di Villanova), a spostarsi più a monte sui terreni di Pietro Crai. Viene il sospetto che all’origine di un simile comportamento ci fossero motivazioni di origine economica, giacché dalle decime dei terreni di nuovo acquisto il Soranzo ricavava quanto doveva versare al pievano di Villanova a titolo di prebenda; c’era quindi un interesse cogente che le terre fruttassero, come fu sempre per interesse che le decime furono repentinamente vendute alla famiglia dei Manzini-Bi-

loslavich⁴³.

Con la “Supplica” dell’1 febbraio 1580 indirizzata al Valier il comune e gli uomini di Villanova riconobbero le gravi omissioni in cui erano caduti, “sia nella prima che nella seconda che nella terza traslazione”, imputandole alla “loro povertà, rustichezza e semplicità, ed al comportamento negligente dei loro antenati”. Si dichiararono “poveri, ma fedeli devotissimi della Santa chiesa e della religione”, chiedendo “per dono speciale e regalo gratuito, di essere rimessi in stato di grazia con l’assoluzione” e, con la concessione dell’indulto (alla chiesa di S. Maria), che fossero ripristinati i diritti della fondazione ed i privilegi ad essa connessi. Consapevoli della temerarietà del loro comportamento nella traslazione e nel mutamento del nome delle chiese, chiesero “come parrà bene alla D(ominatio). V(estra). R(everendissimi).ma o secondo il beneplacito della Santa Sede apostolica, che l’ultima chiesa conservi il nome delle altre come aggiunti, e, per il resto, che i piovani siano eletti perpetui e confermati a vita”, il tutto “per dono speciale e regalo gratuito”⁴⁴.

Al termine della vicenda il visitatore apostolico Valier, congregate le parti nella chiesa di S. Maria di Villanova, confermò e approvò la sentenza del 1567 proclamando che al comune sarebbe spettata l’elezione del pievano con la clausola che lo stesso fosse eletto a vita, confermato dall’Ordinario, e che la “dote” della chiesa venisse elevata a cinquanta ducati (i vicini furono assolti da qualunque censura ecclesiastica dovuta al loro comportamento). Al termine della visita canonica a quella che da allora divenne la “parrocchia-plebania” di S. Maria di Villanova del Quieto, fu trovato tutto in ordine, compresi i registri canonici e quelli delle confraternite (*Scole*), fatta eccezione quello della “Scola del S.to Spirito”, redatto in un “illirico” illeggibile. Mancava soltanto il *placet* del visitatore, che chiudeva, a un secolo di distanza, la vertenza sull’autonomia aperta con la curia di Cittanova.

⁴³ Archivio della Diocesi di Trieste [Archivio della Diocesi di Cittanova],], *Cartolare* 26, 2 Ottobre 1640. Il pievano di Villanova, Zuanne Biloslavich, lasciò la sua cospicua eredità ai nipoti “Manzini” purchè avessero acconsentito di assumere il suo cognome (Biloslavich) accanto a quello della loro famiglia. Cfr. L. PARENTIN, *La visita apostolica* cit., p. 178. “SCRIPTURA R.MI COADIUTORIS: Le sue entrate (della pieve di Villanova) si cavano dalle X^e che li contadini sono obbligati pagar al padrone di esse...con l’obbligo di pagar il prete”.

⁴⁴ L. TACCHELLA-M. TACCHELLA, *op. cit.*, p. 201; M. PAVAT, *op. cit.*, p. 298.

CONCLUSIONE

Al termine della nostra disamina potremmo chiederci se la *Visitatio* del Valier sia stata un successo o no, tenuto conto che, in questo campo, dobbiamo ragionare come Spinoza: “*De aeternitate aeterno modo*”. Tutte le parrocchie che vantavano diritti di *Jus patronatus* ebbero decreti di riconoscimento: i cappellani e il parroco di Verteneglio, che si erano battuti per non corrispondere le decime ai canonici della curia di Cittanova; la confraternita di S. Giorgio di Piemonte, che fu autorizzata ad amministrare le sue entrate con la semplice clausola di presentare in visione i conti al vescovo; il potere politico, che impose al Valier di rinunciare a qualsiasi innovazione che contraddicesse l’interesse delle ville, e che s’intromise brutalmente nel campo prettamente giurisdizionale ecclesiastico con l’imposizione del ritiro della scomunica allo zuppano di Verteneglio e dell’interdetto alla parrocchia di Villanova.

Il Valier non ebbe successo con i responsabili ecclesiastici della diocesi, il vescovo Vielmi, i parroci concubinari e ribelli e, soprattutto, con il coadiutore Alessandro Avogaro, ma ebbe la meglio nei confronti dei preti concubinari dimostrando loro la misericordia del pastore e l’efficacia del sacramento della riconciliazione. Egli restituì alla parrocchia la figura del parroco, non soggetta al capriccio dei consigli dei vicini ma come punto di riferimento inamovibile della vita religiosa della parrocchia, compresa l’amministrazione economica delle scuole laiche che avevano l’obbligo di sottoporre a visione i libri contabili, liberandolo dalla tentazione simoniaca connessa all’elezione annuale. Favorì, altresì, l’istituzione delle confraternite della Carità, senza scopo di lucro. Fece accettare i canoni del Concilio di Trento come guida inderogabile della vita della diocesi e della parrocchia, puntando “*sensim sine sensu*” all’uniformità del rito romano come proprio della chiesa universale e, soprattutto, fu veramente innovatore nell’impulso dato all’istruzione popolare da parte prima del Vescovo e dei parroci e, aspetto veramente innovativo, puntando alla cooptazione di tutti i fedeli, senza esclusione di età, nel dedicarsi al catechismo dei fanciulli nella loro lingua, sia che fosse illirica o italiana. La partecipazione alla liturgia domenicale diventava così completa: l’aspetto “sacramentale” e “sacrificale” della Messa era opportunamente completato dalla Parola, alla quale tutti dovevano accedere, senza ostacoli di lingua o di condizione personale.

Il Valier, ovviamente, non riuscì a risolvere nel breve tem-

po della *Visitatio* i problemi della diocesi di Cittanova, dimostrando però che la loro soluzione non era chimerica ma a portata di tutti in quanto coinvolti sia nei problemi che nella ricerca della soluzione.

LA SITUAZIONE “ATTUALE” DELLO IUS PATRONATUS NELLA EX DIOCESI EMOIENSE⁴⁵

A)	CHIESE COLLEGiate	1580 VISITA VALIER	1833	1914
1	BUIE	JUS PATRONATUS DAL 1528 (Amm. apost. Pisani	IUS PATRON. COMUN.	JUS PATR. COMUNALE
2	PORTOLE	JUS PATRONATUS-VESC. PRIULI -DAL 1564 Vesc. Priuli;	IUS PATRON. COMUN.	JUS PATR. COMUNALE
B)	FORANIE			
1	VERTENEGLIO	JUS PATRONATUS DAL 1515 per la chiesa di Ognisanti e dal 1547-VESC. ORSI per s. Zenone	JUS PATRON. COMUN.	JUS PATRON. COMUNALE
2	VILLANOVA	JUS PATRON. DAL 1564 VESCOVO PRIULI- effettivo 1580 Valier	JUS PATRON. COMUN.	JUS PATRON. COMUNALE
3	GRISIGNANA	Plebanus eligitur ab hominibus loci-confirm. dal vescovo dal 1504	JUS PATRON. COMUN.	JUS PATRON. COMUNALE
4	MOMIANO	De jure patronat. Ser.mi Principis	I.R. FUNDUS FISCALIS ⁴⁶	I.R.FUNDUS FISCALIS
5	PIEMONTE	Cura animarum de collatione ordinaria	JUS PATR. E COLLAZ. ORD.	JUS PATR. E COLLAZ. ORDIN.
6	STERNA	Beneficium cum cura animarum de collatione ordinaria	COLLAZIONE ORDINARIA	COLLAZIONE ORDINARIA

⁴⁵ Viene riportata la situazione al momento dell'unione della diocesi Aemoniense con quella Capodistria, che riproduce lo stato di cose al momento della caduta delle Serenissima e nel 1914, alla fine del dominio austriaco.

⁴⁶ MOMIANO era Jus patronatus del Serenissimo Principe che aveva lo jus eligendi; anche questa caratteristica si è mantenuta inalterata fatta eccezione per il mutamento di regime.

C)	CHIESE CURATE			
1	TRIBANO	JUS PATRONATUS COM.	JUS PATRON. COMUN.	JUSPATRON. COMUNALE
2	CARSETTE	JUS PATRONATUS COM.	JUS PATRON. COMUN.	JUS PATRON. COMUNALE
3	BERDA	JUS PATRON. COM.	JUS PATRON. COMUN.	JUS PATRON. COMUNALE
4	CASTAGNA	Beneficium cum cura animarum de collatione ordinaria	JUS PATR. E COLLAZ. ORD.	JUS PATRON. E COLLAZ. ORD.
5	S. LORENZO IN DAYLA	JUS PATRONAT. COM.	JUS PATRON. COMUN.	JUS PATRON. COMUNALE
	CITTANOVA	CATTEDRALE E PARROC.	FUNDUS RELIG. COMUN.	FUNDUS RELIG. COMUNALE

(La situazione originatasi al momento della "rehabilitazione" degli Habitanti Novi si è mantenuta inalterata fino alla fine del dominio veneto, e successivamente, di quello austriaco. Rara avis, la parrocchia di Sterna).

SAŽETAK

NOVA VAS NA MIRNI I APOSTOLSKA VIZITACIJA KARDINALA AGOSTINA VALIERA IZ 1580. STRATEGIJE ZA OSVAJANJE SAMOSTALNOSTI

Kardinal Agostino Valier, tadašnji biskup Verone, nakon apostolske vizitacije u dalmatinskim biskupijama 1579. godine, dok se spremao vratiti u svoje sjedište, dobio je u Krku pismo od pape Grgura XIII. kojim mu je povjeren zadatak da posjeti i istarske dijeceze. Vizitacija je počela 25. siječnja 1580. dolaskom Valiera u Novigrad, gdje ga je biskup koadjutor Alessandro Avogaro obavijestio da je odsutnost lokalne crkvene vlasti omogućila zajednicama kaštela i sela da uzurpiraju *ius praesentandi*, drevno pravo zajednica i župnih crkava da biraju župnika i kapelana, što je lišavalo kanonike Katedrale prihoda i beneficija koji su im po starim običajima pripadali. Čak su i onemogućavali biskupu da ulazi u župe. To si je pravo prisvojila zajednica Nove Vasi na Mirni s kojom je novigradska kurija pokrenula spor o njenoj samostalnosti. Konačno rješenje je pronađeno samo zahvaljujući kardinalu Valieru, koji je potvrdio i odobrio presudu vikara Agostina de Realija iz 1567. godine proglašavajući da općina ima pravo birati župnika, s tim da je izabran doživotno, a Ordinarijat bi potvrdio njegovo imenovanje. Također je i miraz crkve sv. Marije povećan na pedeset dukata.

POVZETEK

NOVA VAS IN APOSTOLSKA VISITATIO KARDINALA AGOSTINA VALIERJA (1580). STRATEGIJE ZA PRIDOBITEV AVTONOMIJE

Kardinal Agostino Valier, takratni veronski škof, je leta 1579 izvršil apostolsko vizitacijo v dalmatinskih škofijah, ko pa se je namenil vrniti na sedež svoje škofije, so ga na Krku prestregla pisma papeža Gregorja XIII., v katerih mu je bila dodeljena naloga, da opravi vizitacijo tudi v škofijah v Istri. Vizitacija se je začela 25. januarja 1580 s prihodom Valierja v Novigrad, kjer ga je škof koadjutor Alessandro Avogaro obvestil, da je odsotnost cerkvene avtoritete na kraju samem skupnostim v vaseh in zaselkih omogočila uzurpacijo *ius praesentandi*, starodavne pravice do izbire župnika in kaplanov, ki so jo uživale skupnosti in fare, kanonike stolne cerkve pa prikrajšala za prihodke iz ugodnosti, ki so ji po starodavni navadi pripadali. Škofu je celo preprečevala, da bi se vmešaval v župnije. Tako pravico si je prilastila skupnost Nove Vasi, s katero je kurija v Novigradu sprožila spor glede njene avtonomije. Ta se je dokončno razrešil šele zahvaljujoč kardinalu Valierju, ki je potrdil in sprejel sodbo vikarja Agostina de Realija iz leta 1567, ob tem pa razglasil, da bo občina upravičena do izbire župnika, s klavzulo, da mora biti le-ta izvoljen z doživljenjskim mandatom in potrjen s strani ordinarija ter da se »darovi« cerkve sv. Marije povišajo na petdeset dukatov.